REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/128 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2018

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È stato rilevato un errore nelle versioni in lingua croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (2),in cui l'espressione «STAGE 3» nell'allegato IV, punto 4.2.1.3 dovrebbe restare in inglese.
- (2) Inoltre, un analogo errore figura nelle versioni in lingua croata, estone, greca, lettone, lituana, portoghese e rumena, in cui l'espressione «C2a STAGE 1» nei modelli di cui all'allegato IV, appendice 1, punti 3 e 4 dovrebbe restare in inglese.
- (3) Nella versione in lingua estone del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 si riscontrano errori ulteriori, più precisamente nell'allegato IV, punti da 2.1.1.6 a 2.1.1.9 e da 4.2.1.6 a 4.2.1.9, e nell'allegato IV, appendice 1, punti da 1 a 6, in alcune lettere riguardanti il modello di targhetta regolamentare.
- (4) Altri errori compaiono nella versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, più precisamente nell'allegato IV, punti 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 e 4.2.1.9, in alcune lettere riguardanti il modello di targhetta regolamentare.
- (5) È opportuno pertanto rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così rettificato:

- 1. (non riguarda la versione italiana)
- 2. (non riguarda la versione italiana)

(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).

3. (non riguarda la versione italiana)

ΙΤ

- 4. (non riguarda la versione italiana)
- 5. Nell'allegato IV, il punto 4.2.1.3 è sostituito dal seguente:
 - «4.2.1.3. categoria del veicolo, compresi la sottocategoria e l'indice di velocità (*) e fase di omologazione (nel caso dei veicoli di base, questa identificazione della prima fase va omessa; nel caso delle fasi successive, è necessario indicare la fase: per esempio "STAGE 3" per la terza fase), ciascuna voce va separata da uno o più spazi;»
- 6. (non riguarda la versione italiana)
- 7. (non riguarda la versione italiana)
- 8. (non riguarda la versione italiana)
- 9. (non riguarda la versione italiana)
- 10. (non riguarda la versione italiana)
- 11. (non riguarda la versione italiana)
- 12. (non riguarda la versione italiana)
- 13. (non riguarda la versione italiana)
- 14. (non riguarda la versione italiana)
- 15. (non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER